

Sent. N. 308/2015  
Cnt. N. 2012  
Cron. N. 2015  
Rep. II. 2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Giudice dr. Fernando SCOLARO ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. [redacted] del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2012, trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2014 e vertente

tra

Fallimento n. 43/2010 della [redacted] in liquidazione, nella persona del Curatore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. [redacted] con studio in Roma, via [redacted] in virtù di delega in atti

**PARTE ATTRICE**

e

[redacted] Banca [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] giusta procura generale alle liti rilasciata il 14.10.2011 e autenticata per atto [redacted] in Roma, [redacted] ed elettivamente domiciliata al suo recapito in Tivoli, [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted]

**PARTE CONVENUTA**

nonchè

**PARTE CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE**

Oggetto: Azione revocatoria fallimentare

FATTO - Con atto di citazione notificato il 4.1.2012, la Curatela del Fallimento n. 43/2010 della [redacted] in liquidazione promuoveva, innanzi all'Intestato Tribunale, l'azione revocatoria ex art. 67 co. 2 L.F. volta a far accertare e dichiarare l'inefficacia delle rimesse affluite sui conti correnti n. [redacted] n. [redacted] e quelle relative al finanziamento n. [redacted] attesa la natura solutoria dei pagamenti e la concessione di parte dell'Istituto dello stato di insolvenza della [redacted] in liquidazione. In particolare, così concludeva: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: **IN VIA PRINCIPALE: revocare e dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 67, II co. L.F., le rimesse affluite sui conti correnti n. [redacted] e quelle affluite e relative al finanziamento n. [redacted] trattenuti con la [redacted], in presenza di saldo disponibile negativo, specificamente precisate in narrativa, e per l'effetto condannare la Banca convenuta al pagamento in favore della Curatela dei relativi importi revocabili per complessivi Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00), ovvero il diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito dell'esame della**

**EX PARTE**

documentazione completa (estratti conto e finanziamenti), di cui sin d'ora si chiede l'esibizione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del versamento sino all'effettivo soddisfo. **IN VIA SUBORDINATA:** revocare e dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 67, II co. L.F., le rimesse affluite sui conti correnti n. [redacted] e quelle affluite e relative al finanziamento n. [redacted] contrattenuti con la [redacted], in presenza di saldo disponibile negativo, che verranno individuate in corso di causa a seguito delle risultanze dell'expertise C.T.U., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, e per l'effetto condannare la Banca convenuta al pagamento in favore della Curatela della eventuale diversa somma, risultata revocabile nella misura accertata nella C.T.U. medesima, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del versamento dei singoli importi sino all'effettivo soddisfo. **IN VIA ISTRUTTORIA:** nell'eventualità di contestazione sull'anno o sul quantum debeatur si chiede l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile che accerti, esaminati gli atti e documenti di causa, o mediante accesso presso la Banca, ricostruisca i movimenti e riclassifichi i conti correnti ed il contratto di finanziamento al fine di stabilire l'importo ammontare dei pagamenti solutori da revocare ex art. 67, 2 co. L.F. **SUMME IN VIA ISTRUTTORIA:** si chiede di ordinare alla Banca convenuta, ex art. 209 c.p.c., l'esibizione ed il deposito di tutta la documentazione (contabile e non) afferente tutti i rapporti con la [redacted] in litigazione, nonché tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio".

Si costituiva in giudizio la S.p.a. Banca [redacted] che rappresentava che la domanda della curatela meritava rigetto, in considerazione della inscientia decoditionis, così concludendo: "Piacca all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo differimento della prima udienza di comparizione e trattazione allo scopo di consentire alla convenuta la citazione per chiamata in causa [redacted] e [redacted]".

- nel merito, rigettare le domande proposte dal Fallimento della [redacted] in liquidazione con atto di citazione notificato in data 04.01.2012 siccome infondate in fatto e in diritto,

- dichiarare inammissibile la domanda di condanna alla restituzione delle somme revocabili;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della curatela del fallimento [redacted] accogliere la domanda di garanzia e, per l'effetto, dichiarare [redacted] in via solidale fra loro in forza della garanzia a prima richiesta richiamata in narrativa, tenuti a garantire e a mallevare la convenuta dal pagamento delle somme riconosciute a qualsiasi titolo in favore dell'attore, con condanna dei predetti al relativo pagamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite".

[redacted] optavano per la contumacia.

All'udienza del 2.10.2014, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.



(60 + 20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

FATTO - Premesso che nel caso in esame è applicabile il disposto di cui all'art. 67, comma 3, lett. b), L.Fall. (il quale prevede che "Non sono soggetti all'azione revocatoria: (...) b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca"), va osservato che deve ritenersi non sussistente il presupposto soggettivo necessario per l'accoglimento della domanda di parte attrice.

Invero, secondo il consolidato avviso della Suprema Corte, nella revocatoria ex art. 67 L.Fall., il presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato di insolvenza (da intendersi quale incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazione) e non dalla semplice conoscibilità da parte dell'autore dell'atto revocabile nel momento in cui l'atto viene posto in essere.

E' notorio che la dimostrazione di tale requisito - intendendo ad un profilo psicologico - non può non avvenire, salvo ipotesi in cui il convenuto renda dichiarazioni confessorie, che in base a presunzioni anche semplici caratterizzate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza (Cass., 12.11.2001, n. 1719; Cass., 19.5.2000, n. 6530; Cass., 21.1.2000, n. 656; Cass., 12.11.1999, n. 11369).

In particolare, relativamente al ceto bancario, ben evidenziare:

✓ sia che "in tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili (art. 67 comma secondo, legge fallimentare), la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, può legittimamente fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Per il raggiungimento della prova della "scientia decoctionis" con il mezzo delle presunzioni non basta l'astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza. (Nella specie la S.C. ha respinto lo specifico motivo di ricorso del curatore fallimentare, osservando che la sentenza impugnata, nell'ischiudere la "scientia decoctionis" della banca, si era attenuta, appunto, a tale principio)" (cfr. Cass. n. 10800 del 10.5.2006);

✓ sia che "in tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente dev'essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non già la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta situazione psicologica del terzo al momento della stipula dell'atto impugnato, la quale può essere desunta anche da semplici indizi, aventi l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici ed in quanto tali soggetti a concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod.

EX PARTE

EX PARTE CREDITORIS

*civ. A tal fine, dovendosi conferire rilievo ai presupposti ed alle condizioni in cui il terzo si è trovato ad operare nella specifica situazione, la circostanza che esso rivesta la qualità di istituto bancario non è di per sé determinante, neppure se correlata al parametro (del tutto teorico) del creditore avveduto, ma viene in considerazione solo in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato d'insolvenza, quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc.; è soltanto in quest'ambito, infatti, che può attribuirsi rilevanza anche all'attività professionale esercitata dal terzo, nonché alle regole di prudenza ed avvedutezza che, indipendentemente da ogni doverosità, caratterizzano concretamente l'operare della categoria di appartenenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, che aveva desunto la conoscenza dello stato d'insolvenza, oltre che dall'esistenza di ingiunzioni, precetti ed istanze di fallimento, dai rapporti di conto corrente intercorsi direttamente tra la banca ed il fallito)" (cfr. Cass. n. 4762 del 28.2.2007).*

Orbene, nel caso in esame, la curatela afferma, sostanzialmente, che la convenuta era a conoscenza dello stato di dissesto economico e d'insolvenza, nei sei mesi antecedenti il fallimento, attese le comunicazioni inviate dalla stessa convenuta (nei mesi di aprile, maggio e giugno 2010) alla Banca d'Italia e relative alla esposizione debitoria della società poi fallita che evidenziavano un saldo negativo costante e crescente giunto fino a € 108.676,00; inoltre, dal mese di luglio 2010 il predetto saldo negativo veniva azzerato. Tanto premesso, come correttamente affermato da parte convenuta, le comunicazioni in oggetto rilevano unicamente la registrazione di un mero sconfinò e rappresentano un atto obbligatorio per l'Istituto bancario, senza che da esso può evincersi la consapevolezza che la società si trovasse in una situazione di insolvenza (da considerarsi quale situazione di difficoltà economica, non momentanea o transitoria, riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte).

Inoltre, non hanno parimenti significatività, sia il fatto che la convenuta non abbia presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare, sia la presenza di passivi. Tali elementi, invero, non assumono rilievo ai fini della prova della *scientia decoctionis* in assenza di altri significativi elementi quali:

1. la presenza di solleciti da parte della convenuta e/o di qualsiasi missiva di sollecito tra le parti;
2. la presenza di protesti sull'azienda, sui suoi principali esponenti ed ex esponenti, nonché sui soci;
3. la presenza di eventi negativi di conservatoria;
4. la presenza di procedure esecutive al momento dei pagamenti;
5. la presenza di notizie di stampa di tenore negativo.

Pertanto, va rigettata la domanda di parte attrice.

Nondimeno, esistono giustificati motivi, in considerazione della difficoltà interpretativa del quadro fattuale di riferimento, in base ai quali compensare le spese di lite.

*P.Q.M.*

Il Tribunale di Tivoli così definitivamente provvede:

- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di lite.

Tivoli, 10 febbraio 2015

Il Giudice (Dr. Fernando SCOLARO)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 10 FEB. 2015

IL CANCELLIERE  
ANNALISA LAURENZA



**Ex Parte Creditoris**